



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.896 del 2010 proposto dalla soc. coop. a r.l. San Marco Service, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Tozzi e Silvano Tozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lodovico Visone in Roma, Via del Seminario n.113/116;

contro

l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;

nei confronti di

Quadrifoglio spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Grazzini ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell'avv. Ivan Incardona in Roma, Via Guido D'Arezzo n.2;

per l'annullamento

- a) del provvedimento dirigenziale prot. n.65735 dell'11 novembre 2009 con cui l'intimata Autorità ha disposto l'annotazione nel Casellario Informativo delle imprese della segnalazione effettuata dalla Quadrifoglio spa;
- b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Fornitura e di Soc Quadrifoglio Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2011 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente è risultata aggiudicataria della gara indetta dalla spa Quadrifoglio avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia del Parco delle Cascine di Firenze e delle aree verdi pubbliche dei comuni di Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino

e Scandicci.

Successivamente la stazione appaltante, avendo appurato a carico dell'odierna istante una situazione di irregolarità contributiva, l'ha esclusa dalla gara de qua aggiudicando l'appalto de quo alla seconda classificata ed ha comunicato l'avvenuta esclusione alla Autorità di Vigilanza resistente, la quale ha disposto l'iscrizione della esclusione e del motivo in base alla quale era stata adottata nonché la segnalazione da parte della stazione appaltante che la San Marco Service nella gara de qua aveva reso una falsa dichiarazione circa il possesso del requisito di cui all'art.38, comma 1, lett.i) del D.lgvo n.163/2006.

Avverso i gravati provvedimenti sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

- 1) Sulla violazione e falsa applicazione dell'art.48 e dell'art.38, comma 2, lett.i) del D.lgvo n.163/2006; art. XII del disciplinare di gara - determinazione dell'Autorità di Vigilanza n.1/2008. Eccesso di potere. Sviamento di potere;
- 2) Violazione e falsa applicazione dell'art.38, comma 2, lettera i) del D.lgvo n.163/2006, così come combinato con l'art.8, comma 3, del DM del 24.10.2007 del Ministero del Lavoro. Violazione e falsa applicazione dell'art.116, commi 15 e 16, della L. n.338/2000. Violazione della circolare interpretativa del 9 maggio 2002 n.88 dell'INPS. Parere dell'Autorità di Vigilanza n.102 del 18.11.2007 sulla insussistenza della dichiarazione mendacia di non avere una grave

irregolarità contributiva definitivamente accertata;

3) Sulla violazione e falsa applicazione dell'art.48 e dell'art.38, comma 2, del D.lgvo n.163/2006. Determinazione Autorità di Vigilanza n.1/2008 - Eccesso di potere - Difetto di istruttoria - art.7 della L. n.241/1990.

Si sono costituite sia l'Autorità di Vigilanza che la stazione appaltante prospettando in primis l'inammissibilità delle dedotte doglianze e contestando nel merito la fondatezza delle stesse.

Alla pubblica udienza del 1° giugno 2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

In primis devono essere dichiarata inammissibili le prime due doglianze formulate, atteso che con le stesse la ricorrente ha contestato la sussistenza del presupposto (irregolarità contributiva) sulla base della quale è stata adottata la delibera di esclusione, peraltro già impugnata presso il Tar Toscana.

Da accogliere è invece il terzo ed ultimo motivo di doglianza con cui è stata contestata l'annotazione in questione nella parte in cui è stato fatto presente che la società ricorrente aveva reso false dichiarazioni in ordine alla sussistenza di una situazione di irregolarità contributiva, in quanto l'Autorità l'ha disposta senza aver previamente assicurato il contraddittorio in merito nei confronti della società ricorrente.

Al riguardo il Collegio sottolinea, in linea con la propria precedente giurisprudenza in materia (nn.11068 e 11090/2009 e n.6640/2010)

che:

a) l'annotazione nel casellario informatico della circostanza che la società ricorrente aveva reso una falsa dichiarazione in ordine al possesso di uno dei requisiti generali di partecipazione ad una pubblica gara ha una sua autonoma capacità lesiva in quanto preclude all'impresa annotata di partecipare a gare pubbliche per il periodo di un anno decorrente dalla data di inserimento nel casellario della suddetta annotazione, come precisato nelle determinazioni dell'Autorità nn. 6/2004 e 1/2005 (in analogia alla fattispecie che dà vita alla causa di esclusione di cui all'art. 75, comma 1, lett. h) del D.P.R. 554/99, oggi art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006) (Tar Lazio, sez.III, n.12586/2009);

b) conseguentemente, per la razionalità e logicità del sistema, l'annotazione non può essere considerata, quando comporti tale preclusione, altro che una sanzione ulteriore disposta dalla Autorità di Vigilanza accanto alle misure previste dall'art 6 comma 11, del D.lvo n.163/2006, e, pertanto, può essere legittimamente adottata solo a seguito di un procedimento che assicuri il contraddittorio dell'interessato e la valutazione da parte dell'Autorità del presupposto per procedere all'annotazione, in particolare in relazione alla falsità delle dichiarazioni (TAR Lazio, III, sentenza 11068 del 2009; cfr altresì Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2009. n. 1414, sulla necessità dell'interlocuzione con l'impresa in ordine alle irregolarità riscontrate e alle relative ragioni).

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il proposto gravame deve essere accolto limitatamente all'annotazione nel casellario informatico della circostanza che la società ricorrente aveva reso false dichiarazioni, e , per gli effetti, la contestata annotazione deve essere annullata in parte qua.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 896 del 2010, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie, giusta quanto statuito in motivazione

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)